



COMUNE DI PISA

TIPO ATTO <i>ORDINANZE SINDACO</i>	
N. atto <i>DIREZIONE-08 / 147</i>	del 22/05/2020
Codice identificativo <i>1971922</i>	

PROPONENTE <i>POLIZIA MUNICIPALE-SICUREZZA URBANA</i>
--

OGGETTO	PROVVEDIMENTI PIAZZA VETTOVAGLIE - ORDINANZA SINDACALE EX ART. 50 TUEL
----------------	---

Dirigente della Direzione	<i>BACCIARDI (INTERIM PM)</i>
----------------------------------	--------------------------------------

ORDINANZA SINDACALE EX ART. 50 TUEL

II SINDACO

VISTI

l'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
l'articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998;
l'articolo 50 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;
il decreto legge n. 33 del 16 maggio 2020;
il DPCM 17 maggio 2020;
l'ordinanza del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 57 del 17 maggio 2020;
le restanti normative statali e regionali adottate per contrastare la diffusione del virus COVID-19;
la legge 24 novembre 1981 n. 689;

CONSIDERATO l'impegno profuso dall'Amministrazione Comunale nel fronteggiare la diffusione del contagio da COVID-19 tra la popolazione, anche attraverso l'adozione di misure precauzionali volte a tutelare la salute della cittadinanza;

CONSIDERATO che l'art. 1, lett. ee) del D.L. 33/2020 consente la riapertura delle attività di somministrazione a condizione che le Regioni accertino la compatibilità dell'esercizio di dette attività con la situazione epidemiologica in atto nei rispettivi territori e, comunque, nel rispetto dei protocolli e delle linee guida per la prevenzione e la riduzione del contagio;

CONSIDERATO che la Regione Toscana, con ordinanza del Presidente della Giunta n. 57 del 17 maggio 2020, dispone la riapertura delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, limitando la fruizione alle sole aree di somministrazione e nel rispetto delle linee guida regionali;

RILEVATO come, a far data dallo scorso 18 maggio ed in virtù dei provvedimenti normativi sopra citati, gli esercizi di somministrazione alimenti e bevande (bar, pub, ristoranti, pizzerie, etc.) presenti nel territorio comunale, abbiano ripreso la loro attività;

DATO ATTO che l'esercizio dell'attività commerciale suddetta deve essere necessariamente subordinato al rispetto delle misure igienico sanitarie e di prevenzione della diffusione del virus, ad iniziare dal mantenimento della distanza interpersonale tra i clienti dei locali, evitando qualsiasi forma di assembramento da ritenersi come potenziale veicolo di contagio tra le persone;

CONSIDERATO che l'articolo 1, comma 9, del D.L. 33/2020 consente al Sindaco di disporre la chiusura temporanea di specifiche aree pubbliche o aperte al pubblico in cui sia impossibile assicurare adeguatamente il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;

CONSIDERATO che nella piazza delle Vettovaglie, per la conformazione urbanistica dell'area e per le numerose attività di somministrazione ivi presenti, si sono registrati, nel recente passato, episodi di massiccio affollamento di persone a fronte dei quali è stato più volte necessario l'intervento delle Forze di polizia statali e locali, anche mediante servizi programmati e congiunti;

RILEVATO come, nella stessa giornata del 18 maggio scorso, ovvero il giorno medesimo della ripresa di esercizio da parte di alcune attività di somministrazione in piazza delle Vettovaglie, si siano subito registrati episodi di assembramento di persone che hanno reso necessario l'intervento congiunto della Polizia di Stato e della Polizia Municipale al fine di diffidare gli avventori a mantenere la prescritta distanza interpersonale;

RITENUTO, in considerazione dell'episodio sopra accennato e dei numerosi altri occorsi nel recente passato ed in considerazione, altresì, dell'approssimarsi della stagione estiva, che la concomitanza di detti fattori possa verosimilmente determinare continui episodi di assembramento di persone, con conseguenti rischi per la sanità pubblica, esponendosi così le persone alla potenziale trasmissione del virus Covid-19 per l'impossibilità oggettiva di assicurare, in maniera adeguata, il rispetto della distanza sociale di almeno un metro tra le persone presenti nella piazza in parola;

RITENUTO di adottare tutti i provvedimenti legittimamente consentiti e ritenuti necessari per scongiurare le situazioni di pericolosità sociale sopra rappresentate, considerando prioritariamente necessario garantire la salute delle persone quale bene primario ed intangibile rispetto ad altri interessi privati che con esso verrebbero inevitabilmente a contrastare;

RITENUTO, nello specifico, di limitare l'orario di apertura dei pubblici esercizi di somministrazione e degli esercizi commerciali ubicati in piazza delle Vettovaglie, al fine di evitare l'afflusso, nella piazza stessa, di un numero di persone tale da rendere oggettivamente impossibile qualsiasi forma di controllo del rispetto della distanza interpersonale di un metro;

RITENUTO altresì di prevedere ulteriori misure di contenimento e contingentamento del numero massimo di persone che potranno accedere all'area di piazza delle Vettovaglie, anche mediante idonei sistemi di sbarramento e filtraggio delle persone, da istituirsi nelle strade di accesso all'area medesima, opportunamente presidiate da servizi di stewarding;

INFORMATO il Prefetto di Pisa;

allo scopo di evitare il diffondersi del COVID-19 sul territorio comunale e fatte salve ulteriori misure

ORDINA

A far data dal giorno 22 maggio e fino al 31 Luglio 2020, tutti i pubblici esercizi di somministrazione alimenti e bevande e tutti gli esercizi commerciali ubicati in piazza delle Vettovaglie, dovranno terminare la loro attività entro le ore 24.00 di tutti i giorni di attività.

All'ora suddetta i locali dovranno essere completamente sgomberi da clienti ed avventori ed i manufatti impiegati per l'occupazione del suolo pubblico dovranno essere posizionati all'interno dei locali stessi e, comunque, essere resi inutilizzabili per chiunque.

Le condizioni di lavoro e le condizioni di accesso alle attività suddette, debbono conformarsi a quanto stabilito nelle linee guida e nei protocolli, statali e regionali, per il contenimento della diffusione del virus Covid- 19; in maniera particolare è da ritenersi imprescindibile la prenotazione obbligatoria per l'accesso delle persone alle attività di somministrazione presenti nella piazza in parola.

Al fine di garantire le condizioni di sicurezza per le persone nelle ipotesi di esodo della piazza delle Vettovaglie, le occupazioni di suolo pubblico autorizzate dall'Amministrazione e finalizzate all'ampliamento della superficie di somministrazione degli esercizi ubicati nella piazza medesima, dovranno essere collocate esclusivamente sotto i portici, senza in alcun modo occupare altre porzioni dell'area.

Al fine di evitare l'accesso di un numero elevato di persone all'interno dell'area di piazza delle Vettovaglie, quale condizione necessaria per poter garantire la sicurezza delle persone e la tutela della salute pubblica così come in premessa esplicitato, all'interno dell'area di piazza delle Vettovaglie non dovranno trovarsi contemporaneamente più di 200 persone; allo scopo di mantenere il predetto numero, dovranno essere istituiti varchi ad accesso controllato, opportunamente presidiati da personale ad hoc, così da limitare le presenze ad una consistenza tale da rendere effettivo il mantenimento della distanza interpersonale di un metro e tutte le altre condizioni di sicurezza previste per l'accesso e lo stazionamento delle persone all'interno di aree delimitate. Tali varchi saranno presidiati a partire dalle ore 19.00 fino alle ore 01.00.

Il presidio ai varchi di accesso sarà affidato al controllo della polizia municipale e dal personale individuato a seguito della gara Estar di cui alla convenzione quadro Rep. 8562 del 15.02.2019, stipulata dalla Regione Toscana

Ulteriori misure di tutela contro la diffusione del virus Covid-19, interessanti la piazza delle Vettovaglie, potranno adottarsi con successivi provvedimenti qualora si rendessero necessarie per la salvaguardia della salute pubblica.

Sono da ritenersi implicitamente e temporaneamente abrogate tutte le prescrizioni comunali difformi a quanto stabilito con la presente ordinanza.

AVVERTE

I trasgressori saranno sanzionati, ai sensi del combinato disposto dell'art. 4 D.L. 19/2020 e dell'art. 2 D.L. 33/2020, con la sanzione amministrativa del pagamento da € 400 ad € 3.000; in caso di reiterata violazione della medesima disposizione, la sanzione amministrativa pecuniaria è raddoppiata da € 800 ad € 6.000.

Trattandosi di attività di impresa, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni.

Le suddette violazioni sono accertate ai sensi della legge n 689/1981.

E' ammesso il pagamento in misura ridotta, così come disposto dall'art. 4, comma 3, d.l. 19/2020.

DISPONE CHE

La Polizia Municipale e le altre Forze di polizia sono incaricate di far rispettare la presente ordinanza.

La presente ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di Pisa e che sia comunicata:

- al Prefetto
- al Questore di Pisa;
- alla Polizia Municipale del Comune di Pisa;
- alla Direzione Protezione Civile di Pisa;
- allo Sportello Unico per le Attività Produttive;
- alle Associazioni di rappresentanza degli esercizi commerciali;
- ai mass-media locali per garantire la diffusione e la conoscenza delle misure ivi previste.

RENDE NOTO CHE:

Diritto di accesso e di informazione dei cittadini previsto dalla Legge 7 Agosto 1990, n. 241.

Ufficio presso il quale è possibile prendere visione degli atti:

Comando Polizia Municipale Pisa, via C. Battisti, 53, tel. 050-910811;

Responsabile del procedimento amministrativo: Ai sensi dell'articolo 8 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, si comunica che responsabile del procedimento è il Vice Comandante la Polizia Municipale, Dott. Alberto Messerini;

Autorità cui è possibile ricorrere contro il presente provvedimento

Si comunica che avverso il presente provvedimento potrà essere proposto ricorso entro 60 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale competente; ovvero potrà essere proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Tutti i termini di impugnazione decorrono dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.

IL SINDACO
Michele Conti